

Allegato A

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE DI COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO E L'AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST PER L'ASSISTENZA
SANITARIA DELLE AREE DI CONFINE**

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Firenze, piazza Santa Maria Nuova 1 –
50100 (Codice Fiscale 80143490581), nella persona del Direttore Generale, Ing. Valerio
Mari, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

E

l'Azienda USL Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54 - 52100
(Codice Fiscale 02236310518), nella persona della Direttore Generale, Dr. Antonio D'Urso,
domiciliato per la carica presso la suindicata sede;
congiuntamente indicate come "Parti"

Principi generali - Premesse

La deliberazione 19 Giugno 2020, n. 697 dell'Azienda USL Toscana Centro e la deliberazione
29 Giugno 2020, n. 685 dell'Azienda USL Toscana Sud Est hanno recepito il rinnovo
dell'Accordo Quadro per l'assistenza sanitaria nelle aree di confine, stipulato tra le due
Aziende sanitarie nell'anno 2017, e quindi in epoca immediatamente successiva alla loro
istituzione, in virtù della deliberazione 13 Luglio 2017, n. 1065 dell'Azienda USL Toscana
Centro e della deliberazione 24 Luglio 2017, n. 652 dell'Azienda USL Toscana Sud Est. Detto
rinnovo giunge a scadenza il 31 dicembre 2023, in virtù di atti di proroga di entrambe le
Parti. Con il presente atto, pertanto, le due Aziende sanitarie intendono confermare il rapporto
di collaborazione che ha contraddistinto il periodo di vigenza del precedente Accordo quadro,
ossia 2017/2023, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario

Nazionale, che garantisce la libera scelta del cittadino del luogo di cura e dei professionisti ed affida alle Aziende Sanitarie il compito di assicurare l'appropriatezza e la qualità delle cure e la compatibilità con le risorse disponibili.

Ciascuna Azienda sanitaria intende infatti continuare a garantire ai propri cittadini un'assistenza sanitaria basata sui più elevati standard di qualità e sicurezza, favorendo il pieno utilizzo della rete complessiva dei servizi posti sui due territori aziendali, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interaziendale e regionale, al fine di realizzare un sistema sanitario regionale integrato e coordinato.

Nel rispetto dei suddetti principi, le Aziende s'impegnano a rimuovere ogni ostacolo procedurale ancora persistente, relativo al diritto di accesso alle prestazioni, che impedisca ai propri cittadini la fruizione dei servizi dell'altra Azienda, continuando a privilegiare l'utilizzazione delle strutture meglio accessibili dal luogo di residenza, a prescindere dall'Azienda sanitaria deputata all'assistenza, rispondendo in modo efficace ai bisogni di salute delle popolazioni di confine, indipendentemente dalla loro area di appartenenza istituzionale.

Nel periodo di vigenza del precedente Accordo quadro si è infatti confermata l'abitudine dei cittadini residenti nelle zone di confine di rivolgersi alle strutture sanitarie dell'Azienda sanitaria confinante, soprattutto per quelle località, prevalentemente dell'Azienda USL Toscana Centro, che raggiungono con più facilità i centri sanitari dell'Azienda USL Toscana Sud Est, rispetto a quelli della propria, realizzando una significativa e costante mobilità sanitaria. Pertanto le Aziende sanitarie intendono confermare l'organizzazione realizzata nel periodo 2017/2023, volta ad assicurare una risposta strutturata ai bisogni sanitari di questi cittadini, che ha consentito di superare le disparità d'accesso legate all'azienda di residenza, tramite meccanismi di governo dei flussi sanitari che indirizzano i cittadini, seguendone nel tempo il percorso di cura.

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2. Ambiti territoriali

1. La AUSL Toscana Centro e la AUSL Toscana Sud Est confinano a livello degli ambiti territoriali di Siena/Empoli/Firenze ed Arezzo/Firenze. Il presente Accordo Quadro riguarda in particolare l'ambito territoriale di Siena e quelli di Empoli e Firenze.

2. Nello specifico le Zone interessate sono principalmente la Zona Alta Val d'Elsa (costituita dai Comuni di Poggibonsi Pop. 29.063, Colle Val d'Elsa Pop. 21.256, San Gimignano Pop. 7.780, Casole d'Elsa Pop. 3.892 e Radicondoli Pop. 937), la Zona Empolese e la Zona Fiorentina Sud-Est ed, in particolare, per la Zona Empolese i Comuni di Certaldo (Pop. 16.159), Castelfiorentino (Pop. 17.450), Gambassi Terme (Pop. 4.808) e per la Zona Fiorentina Sud-Est (Dati 2017) ed il Comune di Barberino Tavarnelle con una popolazione al 01/01/2023 di 11.901 abitanti.

Art. 3 - Obiettivi specifici

1. Le Aziende individuano i seguenti obiettivi specifici a cui dovranno uniformarsi i Piani di attività, attuativi del presente Accordo quadro, che saranno articolati per settori assistenziali e/o per ambiti territoriali di confine:

a) individuare le reti di servizi da riorganizzare in modo integrato in ambito sovraziendale;

b) garantire la regolazione e la facilitazione di accesso alle prestazioni dei pazienti dell'altra Azienda, attraverso adeguati sistemi di informazione e la semplificazione delle relative procedure e percorsi di accesso;

c) definire criteri di appropriatezza comuni per l'accesso alle prestazioni sanitarie nei diversi regimi assistenziali;

d) rivalutare la rete dell'emergenza e dei percorsi tempo dipendenti nelle zone di confine al fine di far afferire le urgenze/emergenze alla struttura ospedaliera più accessibile;

e) prevedere attività di training all'interno di specifici progetti volti, in particolare, a favorire

l'integrazione fra professionisti dell'area territoriale e specialistica delle due aziende;

f) condividere programmi di monitoraggio e controllo dell'attività effettuata e di valutazioni

dell'appropriatezza delle tipologie e delle prestazioni erogate;

g) stabilire tetti massimi di finanziamento per i volumi di prestazioni erogate;

h) prevedere eventuali misure di contenimento degli effetti distorsivi (superamento tetti,

ricoveri inappropriati, ricoveri ripetuti o troppo brevi).

Art. 4 - Ambiti della collaborazione

1. Le Parti ritengono che nelle c.d. Aree di confine, il sistema integrato di servizi sanitari

debba passare necessariamente attraverso l'omogeneizzazione dei seguenti settori

assistenziali:

- rete dell'emergenze-urgenza;
- accesso al pronto soccorso;
- area dei ricoveri sia in regime di degenza ordinaria che day-hospital;
- area delle prestazioni specialistiche e diagnostiche;
- prestazioni di dialisi;
- percorsi di cure palliative, hospice e ospedali di comunità;
- percorsi di riabilitazione, ospedaliera e territoriale, e sistema di cure intermedie;
- percorsi di presa in carico di alcune patologie croniche;
- distribuzione diretta di farmaci e presidi all'interno dell'Ospedale di Campostaggia;
- organizzazione percorsi post-dimissione dai reparti dell'Ospedale di Campostaggia verso il territorio dell'area fiorentina ed empoles;
- organizzazione accesso prestazioni di laboratorio e punto prelievi e conferimento referti.

2. Ogni settore assistenziale di cui al comma precedente dovrà essere interessato da un

Protocollo d'Intesa, attuativo dell'Accordo Quadro, volto a disciplinare in dettaglio l'oggetto della collaborazione, le modalità di accesso al servizio, l'eventuale sistema tariffario da applicare alla mobilità sanitaria, le modalità di verifica e controllo delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Le due Aziende potranno individuare ulteriori specifici settori assistenziali di interesse di entrambe le Parti, da disciplinare con il ricorso ai Protocolli d'Intesa.

Art. 5 – Settori assistenziali interessati da Protocolli d'Intesa

1. A fronte degli ambiti di collaborazione elencati al precedente art. 4, si individuano di seguito i settori assistenziali interessati da Protocolli d'Intesa già sottoscritti, in attuazione dell'Accordo quadro precedente:

A) Rete dell'emergenze-urgenza: per tutti i Comuni oggetto del presente Accordo quadro, è possibile prevedere l'accesso al Pronto Soccorso di Campostaggia, dopo valutazione dei criteri di adeguatezza alle condizioni cliniche del paziente e dei servizi presenti nell'Ospedale. Per le patologie tempo dipendenti (Trauma grave, Stroke, Stemi, ecc.), in ogni caso, va considerata la georeferenziazione, al fine di trasportare il paziente nell'ospedale hub più velocemente raggiungibile, compresa l'Azienda Ospedaliero Universitaria Senese. Secondo la logica di voler garantire l'intervento di soccorso più tempestivo, interviene il mezzo che più velocemente può raggiungere la località interessata. E' cura delle Centrali Operative di Siena/Grosseto e di Pistoia/Empoli, che ricevono la chiamata, trasmettere la stessa a quella che può gestire l'intervento nei tempi più rapidi.

B) Area dei ricoveri sia in regime di degenza ordinaria che day-hospital: costituisce l'area a cui vanno rivolti prioritariamente gli interventi di governo dei flussi di mobilità, al fine di migliorare l'appropriatezza clinica e organizzativa, favorendo il trasferimento delle attività dal regime di ricovero a quello ambulatoriale, adottando criteri di accesso alle prestazioni omogenei fra le due Aziende. La mobilità verso il presidio Ospedaliero di Campostaggia da

parte dei residenti nella Zona Empolese e Fiorentina Sud-Est è significativa e si assesta intorno al 25% dell'attività erogata dall'Ospedale. I Comuni maggiormente interessati da tale mobilità sono quelli più prossimi al "confine" tra le due Aziende ed in particolare i Comuni di Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme (Zona Empolese), Comune di Barberino Tavarnelle (Zona Fiorentina Sud Est).

C) Area delle prestazioni specialistiche e diagnostiche: anche in questo caso i Comuni maggiormente interessati dalla mobilità verso l'Ospedale di Campostaggia sono quelli di Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Comune di Barberino Tavarnelle.

Le attività di diagnostica prevalenti sono: radiologia tradizionale, mammografia, risonanza magnetica nucleare, con e senza contrasto, tomografia assiale computerizzata, con e senza contrasto, ecografie (internistica, ginecologica, vascolare), cardiologia strumentale, endoscopia (digestiva, respiratoria, urogenitale).

D) Accesso al Pronto Soccorso: l'accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campostaggia dei residenti nell'area empolesse e fiorentina rappresenta il 24% circa degli accessi totali.

E) Hospice: per regolare l'accesso all'Hospice del Presidio di Campostaggia, si conferma l'intesa fra i professionisti delle due Aziende Sanitarie di adottare il Regolamento dell'Azienda USL Toscana Sud Est, allegato al presente Accordo, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).

F) Ospedale di Comunità: è una struttura territoriale che garantisce una risposta assistenziale di tipo residenziale indirizzata a pazienti affetti da patologie croniche temporaneamente riacutizzate, ma non scompensate, caratterizzata da basso bisogno tecnologico, alto livello assistenziale, ma che non necessitano di sorveglianza medica continuativa. E' già condivisa la possibilità che i pazienti residenti nelle zone di confine oggetto di questo accordo possano accedere alla Struttura ubicata all'interno dell'Ospedale di Campostaggia, subordinando l'accesso alla disponibilità da parte del Medico di Medicina Generale del paziente, quindi

dell'Azienda USL Toscana Centro, ad assistere i pazienti durante la permanenza nella struttura, salvo diversi accordi fra gli attori. Si conferma l'adozione del Regolamento dell'Azienda USL Toscana Sud-Est allegato al presente Accordo, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**).

G) Riabilitazione: i percorsi di riabilitazione dei pazienti operati nell'Azienda Sud-Est verranno gestiti in sinergia fra le ACOT delle zone interessate, allo stesso modo, passeranno attraverso le stesse agenzie, i percorsi dei pazienti residenti nelle zone di confine, operati in ospedali nell'Azienda USL Toscana Centro e che desiderano seguire il processo riabilitativo nell'Azienda USL Toscana Sud Est (il numero dei quali deve essere considerato nella programmazione delle prestazioni).

2. Per l'analisi di dettaglio degli interventi di soccorso nelle aree di confine, per l'attività di hospice, di ospedale di comunità e di riabilitazione, di cui al comma precedente, si rinvia ai Protocolli di intesa tra le due Aziende sanitarie, stipulati in virtù della deliberazione 20 luglio 2020, n. 787 dell'Azienda USL Toscana Sud Est e della deliberazione DG n. 861 del 23 luglio 2020 dell'Azienda USL Toscana Centro, che ai sensi del presente atto si ritengono a tutt'oggi validi.

Art. 6 - Piano di attività

1. Per la definizione di piani di attività si dà mandato alle Direzioni Sanitarie delle due Aziende di valutare e proporre la definizione di accordi finalizzati a garantire la miglior qualità e continuità assistenziale in un sistema funzionalmente integrato di servizi che sappia valorizzare le opportunità presenti in un'ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse impegnate.

2. Nel piano triennale di attività vengono programmati volumi e tipologie di prestazioni oggetto del presente Accordo. Le Parti, di comune accordo, possono aggiornare annualmente il Piano di attività, per specifiche esigenze di committenza o di produzione.

3. Le Parti si impegnano inoltre ad effettuare il monitoraggio dell'attività e, qualora, in particolari aree, emergano eventuali scostamenti rispetto all'andamento atteso, ad intervenire al fine di eliminare le criticità.

Art. 7 - Trasferimento del Piano annuale di attività nella programmazione aziendale

1. Per le attività definite dal Piano annuale, le Aziende Sanitarie dovranno adottare misure, all'interno della programmazione della propria attività e dei rapporti che intercorrono con le strutture private accreditate del proprio territorio, che garantiscano la coerenza con quanto definito dal Piano, così da mantenere i flussi di attività entro i volumi programmati.

Art. 8 - Modalità di gestione e monitoraggio dell'Accordo

1. Al fine di consentire il monitoraggio dell'Accordo, le parti si scambiano i dati di attività delle prestazioni oggetto del presente Accordo, prevedendo scambi con cadenza trimestrale, al fine di assicurare il dovuto monitoraggio. Si allegano pertanto al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, i volumi di attività erogata dalle Strutture della Zona Alta Val d'Elsa, in favore di residenti nei comuni afferenti all'Azienda Usl Toscana Centro, posti nell'Area di Confine (Barberino Val d'Elsa, Tavernelle Val di Pesa, Certaldo, Castelfioretino, Gambassi Terme), per il periodo 2017/2022, con riferimento, in particolare a: Ricoveri ospedalieri, Specialistica ambulatoriale, Hospice e Ospedale di comunità, Riabilitazione extra-ospedaliera, Pronto Soccorso, Trasporti sanitari di soccorso e Trasporti ordinari. **(Allegato 3)**

2. Le Direzioni generali firmatarie si incontrano con cadenza semestrale per valutare l'applicazione del presente Accordo. Degli incontri viene stilato un verbale che resta agli atti.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno viene inoltre definita la chiusura dell'anno precedente e vengono pertanto certificati i volumi economici da porre in mobilità. Tali volumi costituiranno il dato economico che definirà la matrice degli addebiti dell'anno di competenza.

4. Le Direzioni aziendali delle due Aziende sanitarie si impegnano anche a fornire

reciprocamente ulteriori informazioni richieste per tutti gli approfondimenti ritenuti utili.

Art. 9 – Responsabilità

1. L’Azienda USL Toscana Centro e l’Azienda USL Toscana Sud Est provvedono per la responsabilità civile, conformemente a quanto disposto dalla Regione Toscana con Deliberazione Giunta regionale 21 dicembre 2009, n.1203, alla gestione diretta delle eventuali richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi da personale dell’Azienda erogatrice, durante l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, senza trasferire tale rischio a compagnie di assicurazione.

2. La copertura per infortuni, per malattie professionali e rischi *in itinere* è a carico dell’Azienda di appartenenza del personale interessato.

Art. 10 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. I Professionisti eventualmente coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, ai fini delle disposizioni di legge in materia d’igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008), hanno nei confronti dell’Azienda Sanitaria ospitante gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest’ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

2. Eventuali indennità ed istituti contrattuali sono a carico dell’Azienda di appartenenza del personale interessato.

Art. 11 - Trattamento dati personali

1. In riferimento alle operazioni di trattamento di dati personali correlate alle attività oggetto del presente accordo e Aziende operano in qualità di Titolari autonomi (**Allegato 4**) vincolandosi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati.

2. Le Aziende congiuntamente si impegnano a garantire che ogni progettualità/azione attuativa del presente Accordo venga preliminarmente valutata e correttamente configurata in ordine alla conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 – Controlli

1. Al fine di implementare congiuntamente un percorso di qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, l’Azienda USL Toscana Centro e l’Azienda USL Toscana Sud Est effettueranno controlli reciproci.

Art. 13 - Approvazione, effetti, decadenza, durata

1. Il presente Accordo quadro è sottoscritto digitalmente per approvazione dai Legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie interessate.

2. Le attività programmate sono vincolanti sia per la AUSL Toscana Centro che per la AUSL Toscana Sud Est, le quali si assumono l’impegno di realizzarle secondo le modalità e nei tempi previsti.

3. Il presente atto decorre dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale per un periodo di tre anni ed è rinnovabile, in virtù di accordi espressi tra le parti, per ulteriori tre anni. Sono fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti dal 01/01/2024 alla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale, ai quali si applicano le condizioni regolamentate nel presente Accordo.

4. Le due Aziende Sanitarie, per sopravvenuti giustificati motivi, estranei alla volontà delle Parti, si riservano la facoltà di disdire il presente atto prima della scadenza con un preavviso di sei mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata.

5. I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle Direzioni aziendali della AUSL Toscana Sud Est e della AUSL Toscana Centro.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Le Parti si impegnano ad esaminare e risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere, al fine anche di migliorare l'espletamento dell'attività oggetto dell'Accordo, in conformità alla normativa vigente.

Art. 15 – Spese

1. Le Parti concordano di assumere congiuntamente, al 50% ciascuna, l'onere delle spese di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo verrà assolta in maniera virtuale come da Autorizzazione n. 5062 del 16 Febbraio 2016, concessa dall'Agenzia delle Entrate di Arezzo all'Azienda USL Toscana Sud Est, e come da Autorizzazione n. 104296 del 4 Dicembre 2015, concessa dall'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze 1 all'Azienda USL Toscana Centro.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 16 - Firma digitale

1. In base all'articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".

Azienda USL Toscana Centro

Azienda USL Toscana Sud Est

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

(Ing. Valerio Mari)

(Dr. Antonio D'Urso)